

Publicato il 22/12/2017

N. 00560/2017REG.PROV.COLL.
N. 01021/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2010, proposto da:

Ministero della Giustizia e Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Palermo, in persona dei legali rappresentanti pp.tt., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi N. 81;

contro

Randisi Francesco, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello N. 40;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 01440/2010, resa tra le parti, concernente esami abilitazione alla professione di avvocato - non idoneita'

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2017 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti l'avvocato dello Stato La Rocca e l'avvocato Andrea Scuderi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'odierno appellato ha proposto in primo grado ricorso al competente TAR contro il Ministero della Giustizia, chiedendo l'annullamento del verbale delle prove orali n. 33 del 26.1.2010 della terza Sottocommissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 2008 presso la Corte d'Appello di Palermo, nella parte in cui è stato dichiarato non idoneo all'esercizio della professione forense.

All'esito del ricorso, il TAR lo ha accolto ritenendo che sussisteva la violazione dell'art. 17 bis, comma 3, lett. a) del R.D. 22.1.1934 n. 37, in base al quale le prove orali consistono: a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione, delle prove scritte di brevi questioni relative a cinque materie. Più esattamente il Tribunale ha ritenuto che nel caso al suo esame non sarebbe stato consentito al candidato di illustrare sufficientemente il contenuto delle prove scritte, dal momento che nel verbale non si fa nessuna menzione dell'effettiva illustrazione da parte del candidato di queste prove, né si esprime a riguardo nessun giudizio, così che la frase "prestampata nel verbale", che fa riferimento all'inizio della prova con una breve illustrazione delle prove scritte non dimostrerebbe l'effettiva illustrazione da parte del candidato dei suoi elaborati scritti.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero, che ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sentenza impugnata.

Ad avviso del Ministero la circostanza che nel verbale dello svolgimento delle prove orali fosse prestampata la dicitura che si limita ad affermare in maniera generica che "la prova inizia alle ore... con una breve illustrazione della prova scritta", sarebbe stata sufficiente a dimostrare che il candidato era stato messo

nella condizione e aveva effettivamente svolto l'illustrazione delle prove scritte, malgrado da nessun altro documento risultasse una qualche indicazione dello svolgimento di tale specifico adempimento e della relativa valutazione, mentre nella scheda Allegato n. 4, contenente la "specificazione della prova orale" fossero indicate analiticamente tutte le domande poste al candidato.

Ha resistito l'intimato con controricorso depositato il 22.9.2010.

Con successiva memoria lo stesso ha reso noto al Collegio che, nella seduta dell'8.6.2010, è stato nuovamente sottoposto a sostenere la prova orale e la Sottocommissione esaminatrice, in tale occasione, l'ha valutato positivamente e dichiarato idoneo all'esercizio della professione di avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, quindi, nella seduta del 1° luglio 2010 ha iscritto il resistente nell'albo degli avvocati di Agrigento e il medesimo, in data 19.7.2010, ha prestato giuramento innanzi al Tribunale di Agrigento, che l'ha immesso nell'esercizio della professione di avvocato.

All'udienza del 14.12.2017 l'appello è stato trattenuto per la decisione.

L'appello è improcedibile.

In presenza delle circostanze sopra esposte e coerentemente con l'orientamento costantemente seguito da questo Consiglio, il Collegio, in applicazione dell'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115/2006, convertito in L. 17.8.2005 n. 168, non può che dichiarare l'appello del Ministero improcedibile. Il superamento delle prove da parte del resistente, costituisce infatti una circostanza nuova che ha comportato un mutamento della situazione di fatto che aveva dato luogo all'originaria impugnativa e che, in applicazione della normativa sopra richiamata induce a dichiarare l'appello improcedibile (CGA 16.4.2016 n. 318).

Le caratteristiche della vicenda consentono di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Deodato, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Barone

IL PRESIDENTE
Carlo Deodato

IL SEGRETARIO